

Omissis

Premesso in fatto

1. - La controversia è sorta in un processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa da Gina T. e vi ha dato luogo l'opposizione da lei proposta contro l'ordinanza 14.4.2004 di assegnazione del credito.

Oggetto di controversia è stata la liquidazione delle spese del processo che vi è stata a suo favore.

2. - Gina T. ha sostenuto che le spese le avrebbero dovuto essere liquidate, nella somma di € 391,00, anziché in quella di € 291,00 ed in particolare che, così facendo, il giudice dell'esecuzione, avuto riguardo allo scaglione applicabile, aveva violato i minimi di tariffa.

3. - Il tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione.

Nella sentenza 12.5.2005 ha considerato: - che la parte non aveva depositato la nota delle spese e perciò il giudice dell'esecuzione non aveva il dovere di motivare la liquidazione delle spese operata in sede di assegnazione; - che, se tale liquidazione, come sostenuto, fosse stata inferiore ai minimi di tariffa, non per questo ne sarebbe derivata una violazione dell'art. 4 del D.M. 5.10.1994 n. 585, perché la disposizione consente al giudice di scendere sotto i minimi indicati nelle tabelle, quando l'onorario da liquidare in base all'applicazione della tabella sia manifestamente sproporzionato rispetto alla prestazione resa - ed il tribunale ha spiegato le ragioni che giustificavano una liquidazione inferiore ai minimi tariffari; - che, infine, per talune delle prestazioni indicate nel ricorso in opposizione non erano dovuti diritti di avvocato.

4. - Gina T. ha chiesto la cassazione della sentenza.

L'Inps ha resistito al ricorso ed ha chiesto che sia dichiarato inammissibile.

5. - Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte.

6. - La ricorrente ha depositato una memoria.

Ritenuto in diritto

1. - La sentenza che è stata impugnata poteva esserlo con ricorso straordinario per cassazione, in applicazione degli artt. 111 Cost. e 618 cod. proc. civ. Diversamente da quanto prospettato dall'Inps nelle sue difese, il tribunale, nel deciderne, non ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione e la domanda proposta dall'attuale ricorrente si deve qualificare come opposizione agli atti esecutivi, sicché la sentenza, non altrimenti impugnabile, lo è con il ricorso straordinario per cassazione, ricorso che, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, poteva essere proposto solo per motivi di violazione di legge e non anche per difetto di motivazione (diversamente dispone ora l'art. 360, ult. comma, cod. proc. civ., sub art. 2 D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

2. - Il ricorso contiene tre motivi, dei quali i primi due sono relativi alla decisione sul merito della opposizione, mentre il terzo riguarda la liquidazione delle spese del processo.

3. - La cassazione della sentenza, col primo motivo, è chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 4, secondo comma, del D.M. 8 aprile 2004, m. 127).

Il motivo è rivolto contro l'argomento svolto dal tribunale - e già riferito - per cui se il creditore precedente non deposita la nota delle spese prima che il

giudice dell'esecuzione provveda sull'istanza di assegnazione del credito, il giudice non ha il dovere di motivare la liquidazione delle spese da lui operata. Le considerazioni svolte nel motivo sono fondate.

Se la parte deposita la nota delle spese il giudice ha il dovere di spiegare perché esclude la liquidazione per talune delle prestazioni indicate nella nota o attribuisce un onorario diverso e minore.

Se la parte non deposita la nota delle spese, il giudice, che le riconosca il diritto al rimborso delle spese processuali, le deve liquidare e non può che farlo tenendo conto delle prestazioni svolte, quali risultano dagli atti del processo, ad essa applicando la pertinente tariffa e le corrispondenti voci delle tabelle; quello che il giudice non ha obbligo di fare è dare conto d'ogni passaggio del procedimento di liquidazione.

La parte, che si assuma lesa da tale liquidazione, avrà l'onere di indicare nella sua impugnazione, in opposizione agli atti esecutivi, se la liquidazione sia stata fatta dal giudice dell'esecuzione o, trattandosi di sentenza, col mezzo di impugnazione esperibile, per quali ragioni la liquidazione è contraria a diritto, indicando in base a quale tariffa avrebbe dovuto essere fatta, di quali prestazioni la liquidazione avrebbe dovuto tenere conto ed in base a quali coefficienti. La decisione del tribunale non può dunque essere condivisa nella parte in cui vi si afferma, che il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi non avrebbe avuto il dovere di esaminare il fondamento di un'opposizione, anche se così formata, quando la parte avesse mancato di depositare la propria nota delle spese.

Va tuttavia osservato che, se anche, come si è detto, le considerazioni svolte nel motivo sono fondate, ciò non è da sé solo sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso, perché il tribunale è passato a valutare il merito dell'opposizione e nel farlo ha speso un'ulteriore argomento, quello della derogabilità dei minimi tariffari.

È dunque necessario passare all'esame del secondo motivo di ricorso, che è appunto rivolto contro questo secondo argomento.

4. - La cassazione della sentenza, in questo secondo motivo, è chiesta per vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 4 D.M. 5.10.1994 n. 585, 4 L. 13 giugno 1942, n. 794 e 112 cod. proc. civ.).

Il motivo non è fondato.

La ricorrente non sostiene che in base all'art. 4 del D.M. 585 del 1994, richiamato nell'epigrafe del motivo, il giudice dell'esecuzione non poteva scendere nella liquidazione degli onorari e diritti di avvocato al di sotto dei minimi di tariffa né che sia incorso in una violazione di norma di diritto nel fare ricorso al potere indicato al secondo comma dell'art. 4.

La critica svolta dalla ricorrente si indirizza contro il giudizio espresso dal tribunale - a proposito della concreta esistenza della sproporzione tra importanza della prestazione resa nel caso concreto e misura dell'onorario e dei diritti che sarebbero risultati dall'applicazione dei minimi tariffari, sproporzione che, invece, secondo il giudice dell'opposizione, ha giustificato la liquidazione inferiore ai minimi tariffari compiuta dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata.

Se non che la sentenza dà conto in modo non illogico della ritenuta

sproporzione quando da un lato richiama la circostanza che la parte aveva rappresentato sé stessa e che si era trattato di valutare un'attività professionale omologa per una pluralità di processi. Infondata questa critica, restano prive di rilevanza le ulteriori considerazioni svolte dal giudice della opposizione, tra le quali quelle che hanno riguardato la remunerabilità di alcune prestazioni. Quanto alla decisione sul merito della opposizione il ricorso non può dunque essere accolto.

5. - Il terzo motivo denuncia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 5 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585).

Il motivo è solo in parte fondato.

La ricorrente sostiene che gli onorari, che sono stati liquidati in 1.100 euro, avrebbero potuto esserlo al massimo nella cifra globale di 190 euro e questo in base alla tabella A allegata al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, perché la causa avrebbe avuto un valore inferiore a 600 euro.

Ora, la liquidazione degli onorari in 1.100 euro eccede sì i massimi, ma non nella misura sostenuta dalla ricorrente.

La liquidazione degli onorari di avvocato, anche nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, come la Corte ha di recente affermato, va fatta tenendo conto del valore di ciò che costituisce la materia controversa.

Nel caso, è stata in contestazione la differenza di valore tra la somma richiesta e quella liquidata come spese processuali spettanti per il processo esecutivo, differenza di circa 100 euro e dunque alla causa va assegnato questo valore. Se sin qui l'argomento svolto nel ricorso corrisponde a diritto, non vi corrisponde però l'ulteriore assunto che l'onorario avrebbe dovuto essere liquidato per l'intero giudizio in somma non superiore a 190 euro, perché a disporre in questo modo è il paragrafo I della tabella A relativa alle cause avanti al giudice di pace e non il paragrafo II della stessa tabella relativa alle cause di competenza del tribunale, paragrafo che andava applicato perché la causa, rientrando peraltro nella competenza per materia del tribunale, appunto davanti al tribunale si è svolta, e nel quale paragrafo si prevedono onorari distinti per ogni prestazione resa.

Tuttavia, per le cause di competenza del tribunale, di valore compreso entro i 5.200 euro, tenuto conto delle diverse prestazioni che avrebbero dovuto essere valutate, quali indicate dalla ricorrente ancorché ai fini della liquidazione dei diritti di avvocato e i diversi importi per ciascuna dovuti, l'onorario massimo spettante non avrebbe potuto superare i 1.000 euro (205 per lo studio della controversia; 105 per la consultazione col cliente; 165 per la redazione della comparsa di risposta; 405 per la redazione della comparsa conclusionale; e 120 per la partecipazione a tre udienze).

Altra parte del motivo riguarda la liquidazione dei diritti di avvocato.

Quanto a questi, senza incontrare risposta nel controricorso, la ricorrente ha indicato che, applicando il paragrafo I della tabella B allegata al decreto ministeriale del 2004, avrebbe dovuto essere liquidata la somma complessiva di euro 230,50, con l'aggiunta del rimborso forfetario delle spese generali, indicate in euro 52,56 - ma, rapportato il rimborso delle spese generali alla somma complessiva di euro 1.230,50, si avrebbe un importo di euro 153,81, dovuto anche se non espressamente richiamato nel dispositivo della sentenza.

Sono stati invece liquidati per diritti di avvocato per euro 500,00 e dunque una

somma maggiore di quella di euro 230,50.

Il motivo è perciò nel suo complesso almeno in parte fondato.

Il relativo capo della sentenza è cassato.

6. - Il ricorso, in conclusione, per una parte è rigettato e per altra parte è accolto.

Quando, come nel caso, ad essere cassato è il capo della sentenza impugnata sulla liquidazione delle spese processuali, la Corte, nell'esercizio dei suoi poteri di decisione sul merito, può lei provvedere alla liquidazione di tali spese.

Che, tenuto conto del basso valore della controversia nell'ambito dello scaglione e dell'assenza di una particolare importanza, può essere fatta limitando la condanna di Gina T. al rimborso delle spese del giudizio di primo grado a favore dell'Inps alla somma di euro 800,00 per onorari ed euro 230,50 per diritti, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

7. - L'accoglimento parziale del terzo motivo giustifica che le spese di questo grado del giudizio siano dichiarate interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie in parte il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e pronunciando nel merito, condanna Gina T. a rimborsare all'Inps le spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 800 per onorari e 230,50 per diritti di avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge (Iva e C.P.); dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.